

Dott. Sandro Guarnieri
Dott. Marco Guarnieri
Dott. Corrado Baldini

*A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi*

Dott.ssa Clementina Mercati
Dott.ssa Sara Redeghieri
Dott. Paolo Caprari
Dott.ssa Elisa Cattani

Reggio Emilia, lì 12/06/2017

CIRCOLARE N. 30/2017

Approfondimento

Oggetto: Diritto camerale 2017

A. Fonti normative

1. L'art. 18, commi 4 e 5, della legge 29.12.1993 n.580 come modificato dal comma 19 dell'art. 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico (MISE), di concerto con il Ministero dell'Economia, determina con proprio decreto la misura del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio. Qualora si verificano variazioni significative del fabbisogno economico delle CCIAA, la misura del diritto annuale viene aggiornata, con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da adottare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. In assenza del predetto decreto, le misure del diritto camerale restano invariate e continuano ad essere applicate fino all'emanazione di un nuovo DM (nota MISE 30.12.2010 n. 201046).
2. L'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, ha stabilito che l'importo del diritto camerale previsto dalla legge 580/1993 venga ridotto come segue:
 - a. per il 2015 del 35%;
 - b. per il 2016 del 40%;
 - c. dal 2017 del 50%.

Sede legale
Via Emilia all'Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
www.sgbstudio.it

3. Con Nota 15.11.2016 n. 359584 il MISE ha stabilito la misura del diritto fisso e gli scaglioni di fatturato per quello variabile da utilizzare per la determinazione del diritto camerale dovuto per il 2017.
4. L'art. 18, comma 10 della legge 29.12.1993 n. 580, introdotto dall'art. 1 del D.Lgs. 25.11.2016 n. 219, prevede che il Ministero dello Sviluppo Economico possa autorizzare le Camere di Commercio ad aumentare il diritto camerale fino ad un massimo del 20% per il finanziamento di programmi e progetti.
5. Il D.M. 22.5.2017, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, contiene l'elenco delle Camere di Commercio che sono state autorizzate dal MISE ad effettuare l'aumento del 20% (vedi allegato).

B. Ambito soggettivo

1. Il diritto camerale annuale è dovuto dai soggetti esercenti attività d'impresa iscritti nel Registro delle imprese.
 2. Il Registro delle imprese è suddiviso in varie sezioni
- 2.1 Sezione Ordinaria:
- a. Imprenditori commerciali individuali
 - b. Società in nome collettivo e le società in accomandita semplice
 - c. Società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata
 - d. Società cooperative
 - e. Gruppi Europei di Interesse Economico (c.d. "GEIE")
 - f. Consorzi e le società consortili
 - g. Enti pubblici aventi per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale
 - h. Società costituite all'estero che hanno, nel territorio italiano, la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa
 - i. Aziende speciali di enti locali ed i consorzi tra enti locali
 - j. Altri soggetti previsti dalla Legge
- 2.2 Sezione Speciale

- a. Imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.)
- b. Piccoli imprenditori (art. 2083 c.c.)
- c. Imprenditori ittici (art. 4 del DLgs. 9.1.2012 n. 4)
- d. Società semplici
- e. Persone fisiche, società e consorzi iscritti negli Albi delle imprese artigiane (L. 8.8.85 n. 443)

2.3 Sezione speciale per le società tra professionisti (art. 16 co. 2 del DLgs. 2.2.2001 n. 96; art. 7 del DM 8.2.2013)

2.4 Sezione speciale per le imprese sociali (art. 5 co. 2 del DLgs. 24.3.2006 n. 155; DM 24.1.2008)

- a. Impresa sociale (DLgs. 24.3.2006 n. 155)
- b. Società di mutuo soccorso ex L. 15.4.1886 n. 3818 (art. 23 del DL 18.10.2012 n. 179 e DM 6.3.2013)

2.5 Sezione speciale per le start up innovative (art. 25 co. 8 del DL 18.10.2012 n. 179) (1)

- a. Start up innovative
- b. Incubatori certificati

2.6 Sezione speciale per le PMI innovative (art. 4 co. 2 del DL DL 24.1.2015 n. 3)

- a. PMI innovative

3. Il diritto camerale è dovuto anche per le sedi secondarie e le unità locali. Il versamento va effettuato a favore della Camera di Commercio della provincia in cui si trovano tali entità.

4. Il diritto camerale non è dovuto nei seguenti casi:

Soggetti	Note	Riferimenti
Imprese dichiarate fallite o in liquidazione coatta amministrativa	Salvo che sia in corso l'esercizio provvisorio	art. 4 co. 1 del DM 359/2001
Imprese individuali che hanno cessato l'attività nel 2016	Devono avere presentato la domanda di	art. 4 co. 2 del DM 359/2001

	cancellazione entro il 30.1.2017	
Società e altri enti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione nel 2016	Devono avere presentato la domanda di cancellazione entro il 30.1.2017	art. 4 co. 3 del DM 359/2001
Società cooperative che ricadono nell'ipotesi dell'art. 2545-septiesdecies c.c. (scioglimento per atto dell'autorità governativa)	Il provvedimento di scioglimento deve essere stato assunto dall'autorità governativa nel 2016	art. 4 co. 4 del DM 359/2001
Start up innovative e incubatori certificati	L'esenzione: - opera se sono mantenuti i requisiti qualificanti per l'acquisizione della qualifica di start up innovativa; - dura non oltre il quarto anno di iscrizione	art. 26 co. 8, secondo periodo, e art. 31 co. 4 del DL 179/2012

C. Misura del diritto annuale per il 2017

1. La riduzione al 50% con la maggiorazione del 20% è uguale alla riduzione del 40%

L'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, ha stabilito che l'importo del diritto camerale previsto dalla legge 580/1993 venga ridotto per il 2017 del 50%.

Tuttavia, considerato che quasi tutte le Camere di Commercio sono state autorizzate dal MISE ad aumentare il diritto camerale del 20% per finanziare nuovi progetti, di fatto il diritto camerale, sia in misura fissa

che variabile, è rimasto uguale al 2016. Infatti: $100/2 = 50 + 20\% (50) = 50 + 10 = 60$

2. Misura fissa già ridotta al 60%

Imprese che pagano in misura fissa	Sede	Unità locale
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	52,80	10,56
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria	120	24
Società semplici non agricole	120	24
Società semplici agricole	60	12
Società tra avvocati previste dal DLgs. n. 96/2001	120	24

3. Misura variabile

a. Scaglioni di fatturato e aliquote

Scaglioni di fatturato		Aliquote
da euro	a euro	
0	100.000	200 misura fissa
oltre 100.000	250.000	100 + 0,015% della parte eccedente 100.000
oltre 250.000	500.000	222,5 + 0,013% della parte eccedente 250.000
oltre 500.000	1.000.000	255 + 0,010% della parte eccedente 500.000

oltre 1.000.000	10.000.000	305 + 0,009% della parte eccedente 1.000.000
oltre 10.000.000	35.000.000	1.115 + 0,005% della parte eccedente 10.000.000
oltre 35.000.000	50.000.000	2.365 + 0,003% della parte eccedente 35.000.000
oltre 50.000.000		2.815 + 0,001% della parte eccedente 50.000.000 fino ad un massimo di 40.000,00

L'importo complessivo determinato applicando le aliquote e gli scaglioni sopra indicati andrà ridotto del 40%

Anche l'importo fisso del primo scaglione andrà ridotto del 40%, per cui l'importo dovuto da chi rientra nel primo scaglione ammonta ad Euro 120. Altrettanto dicasi per l'importo massimo che così ammonta ad Euro 24.000,00.

b. Unità locali

Per ciascuna unità locale l'importo del tributo è pari al 20% di quello dovuto per la sede.

c. Criterio di determinazione del fatturato

Per la determinazione del fatturato necessario al calcolo del diritto camerale, occorre fare riferimento a precise voci della dichiarazione presentata ai fini IRAP

<u>Società di capitali</u>	<u>Quadro IC modello IRAP</u> <u>2017</u>
Imprese industriali e commerciali	righi IC1 e IC5
Banche e altri soggetti finanziari	righi IC15 e IC18

Società che esercitano in via prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari (c.d. "holding industriali")	righi IC1, IC5 e IC15
Imprese di assicurazioni	Somma delle voci I.1, I.3, II.1 e II.4 del Conto economico
<u>Società di persone</u>	<u>Quadro IP modello IRAP</u> <u>2017</u>
Società che determinano la base imponibile IRAP ai sensi dell'art. 5-bis del DLgs. 446/97	rigo IP1
Società che hanno esercitato l'opzione per la determinazione dell'IRAP secondo le regole delle società di capitali	righi IP13 e IP17
Società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari (c.d. "holding industriali")	righi IP13, IP17 e IP18
<u>Persone fisiche</u>	<u>Quadro IQ modello IRAP</u> <u>2017</u>
Imprese individuali che determinano la base imponibile IRAP ai sensi dell'art. 5-bis del DLgs. 446/97	rigo IQ1
Imprese individuali che hanno esercitato l'opzione per la determinazione dell'IRAP secondo le regole delle società di capitali	righi IQ13 e IQ17

D. Versamento del diritto annuale

1. Il diritto annuale va versato in unica soluzione utilizzando il mod. F24 esclusivamente in via telematica per i soggetti titolari di partita IVA (direttamente o tramite intermediario abilitato).
2. In corrispondenza del “codice ente” va indicata la sigla automobilistica della provincia cui appartiene la Camera di Commercio cui il diritto si riferisce (sede o unità locali).
3. Il codice tributo è il “3850” da indicare nella Sezione “IMU e altri tributi locali”.
4. Il tributo può essere compensato con crediti fiscali e contributivi disponibili.

E. Termini di versamento

1. Persone fisiche e società di persone
 - a. 30.6.2017 senza alcuna maggiorazione;
 - b. 31.7.2017 (il 30 cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,4% da versare con lo stesso codice tributo del diritto annuale.
2. Società di capitali
 - a. Se non hanno differito il termine per l’approvazione del bilancio al 30.6.2017
 - i. 30.6.2017 senza alcuna maggiorazione;
 - ii. 31.7.2017 (il 30 cade di domenica con la maggiorazione dello 0,4% da versare con lo stesso codice tributo del diritto annuale.
 - b. Se hanno differito al 30.6.2017 il termine per l’approvazione del bilancio
 - i. entro il giorno 16 del mese successivo all’approvazione del bilancio (ma non oltre il 17.7.2017 in quanto il giorno 16 cade di domenica) senza alcuna maggiorazione;
 - ii. entro il 30° giorno successivo a quello indicato al precedente punto i. con la maggiorazione dello 0,4% da versare con lo stesso codice tributo del diritto annuale.



Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

SGB & Partners - Commercialisti

CCIAA	Maggioraz.	CCIAA	Maggioraz.	CCIAA	Maggioraz.
Agrigento	20%	Fermo	20%	Pordenone	20%
Alessandria	20%	Ferrara	20%	Potenza	20%
Ancona	20%	Firenze	20%	Ragusa	20%
Aosta	20%	Foggia	20%	Ravenna	20%
Asti	20%	Frosinone	20%	Reggio Calabria	20%
Bari	20%	Genova	20%	Reggio Emilia	20%
Benevento	20%	L'Aquila	20%	Rieti	20%
Bergamo	20%	Latina	20%	Riviere di Liguria	20%
Biella Vercelli	20%	Lecce	20%	Roma	20%
Bologna	20%	Lecco	20%	Salerno	20%
Bolzano	20%	Lodi	20%	Sassari	20%
Brescia	20%	Mantova	20%	Siracusa	20%
Brindisi	20%	Matera	20%	Sondrio	20%
Cagliari	20%	Messina	20%	Taranto	20%
Caltanissetta	20%	Milano	20%	Teramo	20%
Caserta	20%	Modena	20%	Terni	20%
Catania	20%	Molise	20%	Torino	20%
Catanzaro	20%	Monza e Brianza	20%	Trapani	20%
Chieti	20%	Napoli	20%	Trento	20%
Como	20%	Novara	20%	Treviso Belluno	20%
Cosenza	20%	Nuoro	20%	Udine	20%
Cremona	20%	Oristano	20%	Varese	20%
Crotone	20%	Pavia	20%	Venezia Giulia	20%
Cuneo	20%	Perugia	20% (*)	Verbania	20%
Della Romagna	20%	Pescara	20%	Verona	20%
Delta Lagunare	20%	Piacenza	10% (**)	Vibo Valentia	20%
				Viterbo	20%

(*) 10% deciso con delibera 17.3.2008 + 10% autorizzato DM 22.5.2017

(**) per il 2018 e 2019 l'aumento è fissato al 20%